

SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Per interpretazione autentica s'intende quella che proviene dalla stessa fonte che ha emesso la disposizione da interpretare.

Per antonomasia si dice che interpretazione autentica è l'interpretazione della legge data dal legislatore.

Perchè si possa parlare in concreto di interpretazione occorre che esistano concreti dubbi e oscillazioni interpretative, i quali giustifichino l'intervento interpretativo del legislatore.

L'interpretazione autentica è una interpretazione *sui generis*, come risulta pensando che il suo scopo non è l'interpretazione corretta alla stregua di qualsivoglia criterio interpretativo, ma l'interpretazione voluta dal legislatore.

L'effetto innovativo viene celato per mezzo di una finzione, facendo risalire il contenuto prescrittivo indicato nella legge di interpretazione al contenuto già espresso in origine dalla disposizione da interpretare. Sulla base di questa finzione, alla legge di interpretazione autentica viene riconosciuta efficacia retroattiva: essa varrà insomma per tutti i giudizi in corso o futuri, anche se relativi a rapporti e situazioni anteriori alla legge di interpretazione.

Più in generale però deve distinguersi il caso in cui di vera interpretazione si tratti da quelli in cui, sotto la forma di interpretazione autentica, si celi una sostanziale innovazione.

Dove esista un principio costituzionale di affidabilità (in materia penale, in relazione alle leggi che creano aspettativa da parte dei singoli) le leggi di interpretazione autentica retroattive possono ammettersi solo se l'interpretazione imposta dal legislatore si possa considerare risultare chiara già fin dall'inizio al destinatario in buona fede della legge interpretata (Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n.155).

Ove la legge di interpretazione autentica operasse contro il principio di affidabilità, sarebbe una legge incostituzionale, per la parte retroattiva, in quanto incorrerebbe in un vizio di eccesso di potere della funzione legislativa, usata per un fine non consentito.(Corte costituzionale, 187/1981)

Altro caso è quello in cui occorre stabilire se la legge di interpretazione sia effettivamente solo interpretativa e non essenzialmente innovativa è quello delle leggi regionali di interpretazione.

La legislazione regionale, a differenza di quella statale, per la quale l'irretroattività è solo una direttiva derogabile caso per caso, salvo materie specifiche, incontra il limite della irretroattività.

Le leggi regionali che, per aggirare tale limite, si travestono da leggi di interpretazione autentica, pur essendo innovative con efficacia retroattiva, sono da considerarsi incostituzionali.

Ultimo caso infine si pone quando l'interpretazione autentica è rivolta ad interferire con concreti processi in corso.

In tal caso ove si dimostrasse l'esistenza di un intento rivolto a questo scopo

specifico, e non a quello istituzionale della risoluzione in astratto di dubbi interpretativi nati su una disposizione, la legge interpretativa sarebbe incostituzionale.

LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA:

E'orientamento consolidato della Corte Costituzionale quello secondo cui il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione), mantenendo per le altre materie valore di principio generale (*ex art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile*) cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti salvi i seguenti limiti:

- ***Rispetto del principio generale di ragionevolezza*** che si traduce nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sent. Corte costituzionale, 26 gennaio 1994, n. 6);
- ***la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti*** quale principio connaturato allo Stato di diritto (sent. Corte costituzionale, 3 dicembre 1993, n. 424);
- ***la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico*** (sent. Corte costituzionale, 26 gennaio 1994, n. 6);
- ***il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*** (sent. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n.155, 26 gennaio 1994, n. 6, 22 dicembre 1992, n. 480, 26 gennaio 1988, n. 91, 10 aprile 1987, n. 23, 2 luglio 1957, n. 118)

I LIMITE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (Sentenza, 26 gennaio 1994, n .6)

LA VICENDA IN BREVE

Con due ordinanze del febbraio 1993 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sollevava in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel quale si dispone che l'art. 2, quarto comma del decreto legge 11 luglio 1992, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono più essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale.

La questione prendeva le mosse dai giudizi instaurati da alcuni magistrati ordinari contro il Ministero di grazia e giustizia per vedersi riconosciuto il diritto a percepire lo stesso trattamento di altro magistrato, di minore anzianità, che aveva conservato il più favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera di referendario parlamentare presso il Senato.

Secondo il giudice a quo il miglior trattamento retributivo del magistrato già referendario al Senato sarebbe derivato non già da un allineamento stipendiale conseguito nella precedente carriera, ma solo dalla maggiore entità del relativo stipendio.

Tale diritto, a detta del giudice a quo, non sarebbe stato pregiudicato neanche dall'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 che ha abrogato le disposizioni sull'allineamento.

Il giudice a quo riteneva vi fosse stata violazione dell'art. 3 della Costituzione dal momento che con la sua emanazione il legislatore avrebbe inteso bloccare ogni ulteriore applicazione dell'istituto dell'allineamento, anche se fondata su diritti acquisiti derivanti dalle norme abrogate.

Pertanto il giudice remittente concludeva affermando che la facoltà del legislatore di dettare disposizioni retroattive incontra il limite del rispetto dei valori costituzionalmente garantiti -quali quelli in tema di pari trattamento retributivo del personale di magistratura a parità di progressione in carriera.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

La Corte costituzionale davanti alla quale venne sollevata la questione affermò che il legislatore nel formulare l'art. 7, settimo comma, del decreto legge n. 384, aveva agito nell'ambito della sua funzione di produzione normativa senza ledere la sfera propria del potere giurisdizionale.

Essa ritenne che la disciplina adottata mediante tale disposizione non fosse lesiva di giudicati già formati e che non avesse menomato l'autonomia riconosciuta al potere giudiziario.

Ha infine affermato che l'estensione della portata della norma abrogatrice anche alle situazioni aventi effetti anteriori alla data del 11 luglio 1992 era determinata dall'esigenza di impedire l'ulteriore applicazione di un istituto -l'allineamento- che nella pratica aveva determinato inconvenienti e distorsioni.

La questione venne pertanto dichiarata infondata.

II LIMITE -LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO (sent. Corte costituzionale 3 dicembre 1993, n. 424)

LA VICENDA IN BREVE

La sezione giurisdizionale per la Sicilia della Corte dei Conti ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale) nella parte in cui, sostituendo l'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1985, n. 53, prevede che l'assegno mensile integrativo di quiescenza sia corrisposto al personale statale già in posizione di comando, collocato a riposo d'ufficio o cessato dal servizio per decesso, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Secondo il giudice a quo, nel sostituire retroattivamente il requisito del semplice collocamento a riposo a decorrere dal 10 gennaio 1984, contenuto nell'abrogato art. 9, con quello restrittivo del collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, la disposizione impugnata avrebbe violato:

- il principio di ragionevolezza: per sottrazione di un beneficio che costituiva già un diritto acquisito degli originari destinatari del modificato art. 9;
- il principio di parità di trattamento: per discriminazione fondata su criterio arbitrario consistente nella volontarietà o meno del collocamento a riposo;
- il principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento previdenziale rispetto alla retribuzione.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione infondata.

L'art. 16 ha confermato l'attribuzione del beneficio dell'assegno mensile integrativo di quiescenza al medesimo personale già comandato, ma ha precisato che a

goderne fosse solo il personale cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Hanno natura interpretativa secondo la Corte quelle norme che hanno il fine obbiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata.

Le leggi interpretative vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, la loro natura va desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni- tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario.

Nel caso di specie al di là delle della sostituzione integrale dell'art. 9 rimane ferma la norma relativa all'attribuzione dell'assegno mensile al personale già in posizione di comando collocato a riposo a decorrere dal 10 gennaio 1984, ma si chiarisce che in tale categoria non possono ricomprendersi coloro che hanno volontariamente richiesto il collocamento a riposo, e coloro che sono cessati dal servizio in una data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima.

Secondo la Corte la chiarificazione operata dall'art. 16, secondo cui la formula - collocato a riposo-, dell'art. 9, secondo comma, deve intendersi ristretta alle sole ipotesi di collocamento a riposo d'ufficio o per decesso.

Essa è dettata dall'esigenza di prevenire il rischio che la norma interpretata, qualora la si considerasse comprensiva del collocamento a riposo su domanda, potesse rappresentare per il personale interessato un incentivo ad abbandonare l'amministrazione regionale.

La Corte escluse inoltre che fossero stati violati nel caso di specie i profili attinenti al principio di parità di trattamento e di pretesa violazione dell'art. 36 cost, l'uno perchè collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo su domanda non sono comparabili, l'altro perchè i principi di proporzionalità ed adeguatezza non comportano che sia in ogni caso garantita l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione.

III LIMITE -COERENZA E CERTEZZA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO (sent. Corte costituzionale 1993, n. 429)

LA VICENDA IN BREVE

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, chiamato a deliberare sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato, per unico reato, a pena detentiva superiore ad anni tre, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui ai fini della determinazione del limite dei tre anni, ostativo alla concessione del suddetto beneficio, non consente la detrazione della pena già espiata, da quella originaria, ove inflitta in misura superiore al suddetto limite non per effetto di cumulo (di più pene inferiori ai tre anni) sebbene (come nella specie) per unico reato.

A determinare l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. secondo il Tribunale di Ancona sarebbe stata la norma dell'art. 8 del d.l. n. 374/1992, assunta come *tertium comparationis*, la quale stabilisce che l'affidamento può essere concesso se la pena detentiva inflitta (resti) nel limite di quattro anni o (sia) ancora da scontare nella stessa misura.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE.

La Corte Costituzionale ha affermato che agli effetti della determinazione del limite di pena ostativo dell'affidamento in prova del condannato al servizio sociale, il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore a quel limite, ancorchè per un unico reato.

Risultando, ora perfettamente identiche, per effetto del mutamento del diritto vivente, in parte *qua*, sia la norma impugnata che quella assunta a *tertium comparationis*, più non sussiste l'ipotizzata lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Pertanto la questione venne dichiarata infondata.

IV LIMITE - RISPETTO DELLE FUNZIONI COSTITUZIONALMENTE RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO (sent. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n.155, 26 gennaio 1994, n. 6, 22 dicembre 1992, n. 480, 26 gennaio 1988, n. 91, 10 aprile 1987, n. 123, 2 luglio 1957, n. 118)

Tale limite comprende al suo interno due limiti distinti all'esercizio da parte del legislatore dell'attività interpretativa:

- ***il primo vincolo è rappresentato dal rispetto del giudicato;***
- ***il secondo dall'impossibilità di incidere su concrete fattispecie sub iudice.***

Sul primo vincolo

LA VICENDA IN BREVE (sent. Corte costituzionale, 2 luglio 1957, n. 118)

Il Pretore di Perugia con ordinanza 2-24 novembre 1956 sollevò in giudizio eccezione di incostituzionalità sulla legge Salari (29 maggio 1956, n. 500 - Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria)

Fra i diversi profili di illegittimità individuati dal giudice remittente vi era il seguente:

- l'art. 2 della suddetta legge avrebbe violato gli artt. 24, 25, 101, 102, 104 della Cost. per usurpazione da parte del legislatore delle funzioni giudiziarie in quanto con esso il legislatore si sarebbe voluto sostituire ai giudici nella decisione di controversie in atto o in grado di insorgere sulla base di norme preesistenti.

II GIUDIZIO DELLA CORTE

“Non è esatto ritenere che la Costituzione escluda la possibilità di norme interpretative né è esatto ritenere che l'emanazione di legge interpretative incida necessariamente sul principio della divisione dei poteri.”

“Il quid novi che essa introduce consiste nell'attribuire a certe norme anteriori un significato obbligatorio per tutti. Altra è la funzione del potere la quale consiste nella adozione di decisioni vincolate all'ordinamento normativo”.

“E' certo comunque che non può essere considerata lesiva di tale sfera una legge interpretativa che rispetti i giudicati e non appaia mossa dall'intento d'interferire nei giudizi in corso”.

“Nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza a precetto costituzionale”.

LA VICENDA IN BREVE (sent. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n.155)

La Corte d'Appello di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 87 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria)

Il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale della norma nelle sue due parti:

- la qualificazione di norma interpretativa, con il conseguente effetto retroattivo, dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 416 del 1981, conferita al disposto di cui all'art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 67 del 1987, relativo alla definizione del controllo e del collegamento tra imprese editoriali;

- l'attribuzione diretta di efficacia in ordine a tutte le operazioni successive alla suindicata legge n. 416 del 1981, ossia operatività retroattiva dell'elevazione del tetto dal 20 al 30 per cento, disposta dalla stessa l. 67 del 1987.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

“La legge interpretativa, per vero, non viola di per sè gli art. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso”.

“Se queste circostanze (...) non ricorrono (...), si deve escludere che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate, in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi: l'uno su quello suo proprio, introducendo nell'ordinamento un quid novi che rende obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente atto legislativo, l'altro applicando al caso concreto la legge intesa secondo le comuni regole d'ermeneutica”.

“(...) La disposizione censurata pretende d'interpretare l'art. 41 n. 416 del 1981, mediante il precetto dell'art. 1, secondo comma della stessa legge. Ma il riferimento a tale norma appare operato in maniera veramente singolare perchè non riguarda l'originaria formulazione di essa e neppure le modificazioni successivamente apportate con le leggi 30 aprile 1983, n. 137 e 10 gennaio 1985, n. 1 (...)”.

“La diversità tra la vecchia disciplina e quella sopravvenuta è pienamente avvertita dallo stesso legislatore, il quale non accenna affatto ad un'operazione ermeneutica, ma espressamente stabilisce all'art. 1 della l. 67 del 1987 che l'art. 1 della legge 416 del 1981 è sostituito dalla nuova disposizione e proprio in tale ottica, seguendo rigorosamente il suo iter logico, provvede con il quattordicesimo comma dello stesso articolo all'abrogazione della norma anteriore: la quale, per contro, se si fosse trattato di norma autenticamente interpretata avrebbe dovuto rimanere in vita, quale componente della complessa fattispecie normativa costituita dalla legge interpretata e da quella interpretativa”.

(..)

“(...) Con la legge 67 del 1987 il legislatore ha notevolmente modificato la disciplina precedente, illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della suindicata normativa preesistente”.

La Corte dichiarava, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Sul secondo vincolo

LA VICENDA IN BREVE (sent. Corte costituzionale, 10 aprile 1987, n. 123)

A partire dal 1981 numerosi magistrati ordinari, magistrati amministrativi ed avvocati hanno proposto azioni giudiziarie per il riconoscimento del diritto ad un miglior trattamento economico, sostenendo che quello goduto rifletteva un'interpretazione restrittiva ed erronea della disciplina vigente da parte dei rispettivi organi amministrativi.

I punti controversi erano due:

- il regime degli aumenti periodici di cui all'art. 5, ultimo comma, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, per i magistrati ordinari ed amministrativi e gli avvocati dello Stato rivendicavano il miglior trattamento goduto dai magistrati della Corte dei Conti

- la speciale indennità di cui all'art. 3, legge 19 febbraio 1981, n. 2, di fatto corrisposta solo ai magistrati ordinari, a sostegno della richiesta veniva invocato il principio generale della parità di trattamento.

Nel frattempo sopravveniva la legge 6 agosto 1984, n. 425, che contiene tre gruppi di disposizioni:

- **disposizioni di interpretazione autentica** che negano che sulla base del diritto previgente che potessero avere fondamento le richieste di estensione generalizzata del regime degli scatti e dell'indennità;

- **disposizioni innovative** che dettano una nuova disciplina per l'avvenire, con limitati effetti retroattivi;

- **disposizioni transitorie** riferite a giudizi pendenti e a quelli già conclusi con il giudicato: con riferimento ai primi si stabilisce per il giudice l'obbligo di dichiararli estinti d'ufficio con compensazione delle spese di lite, per i secondi è fatta salva l'autorità del giudicato, prevenendo il riassorbimento graduale dei benefici ricevuti.

Con ordinanza del 15 ottobre 1984 il T.A.R. dell' Emilia Romagna- sezione staccata di Parma sollevava, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, (che così recita "*I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.*") in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione e degli artt.1, primo comma e secondo comma, 2 e 10, secondo comma (della stessa legge) in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'art.10, primo comma, veniva impugnato nella parte in cui disponeva l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti aventi ad oggetto la vertenza.

L'ordinanza con cui veniva sollevata la questione metteva in luce il perdurante interesse dei ricorrenti a vedere accolte le loro domande originarie anche dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1984, n. 425.

L'illegittimità dell'art. 10 sarebbe derivata, a loro dire, dal contrasto con l'art. 24, primo comma della Cost., in quanto avrebbe pregiudicato la tutela giurisdizionale degli interessati, venendo ad incidere sui processi in corso e con l'art. 113 Cost.

Infine essi riscontravano un ulteriore profilo di illegittimità con riguardo al secondo comma dell'art. 10, nella parte in cui si stabilisce che gli importi comunque erogati con sentenze passate in giudicato, rimangono attribuiti a titolo personale e riassorbiti con la normale pressione economica, provocando una ingiustificata sperequazione tra i magistrati che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato e chi non l'ha ancora ottenuta.

Il contrasto con l'art. 24 della Cost. sarebbe stato dato dall'introduzione di un meccanismo che rende oneroso il tentativo di difesa da parte degli interessati.

Infine la violazione degli artt. 101, 102, 103, primo comma, e 113 della Cost., veniva suffragata sulla base di una asserita lesione del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale.

La difesa dello Stato osservava, in proposito alla lamentata violazione dell'art. 24 Cost., che non vi era assolutamente ragione di dubitare della facoltà del legislatore di ricorrere ad una legge interpretativa non solo nel caso di incertezze o ambiguità, ma anche in ipotesi in cui decida, "nella sua sovranità, di adottare tale categoria di legge".

Le nuove norme, a detta dell'Avvocatura non erano tali da comportare la modifica di un giudicato o quella del contenuto di una sentenza ma avevano la funzione di indicare l'operato di un giudice o di sottrarre allo stesso una controversia.

Nè poteva ravvisarsi un eccesso di potere legislativo, poichè, a detta dell'Avvocatura, può parlarsi di esso solo nelle ipotesi in cui il legislatore si sia valso dei poteri conferitegli in vista del perseguimento di finalità contrarie alla Costituzione.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

La Corte di Cassazione escludeva la somiglianza dell'art.10, primo comma, della legge 425 del 1984, con l'art. 6 della legge n. 75 del 1980, introducendo quest'ultima norma uno *ius superveniens* favorevole alle richieste di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita, ed affermava che il contesto dell'art. 10 era del tutto diverso, in quanto in tale caso lo *ius superveniens* si opponeva alle richieste degli attori e alla interpretazione giurisprudenziale ad esse favorevole, stabilendo, l'estinzione dei processi in corso con lesione del diritto di azione e di difesa.

L'istituto dell'estinzione del processo, nel nostro sistema, ha la sua fonte nel potere di disposizione processuale delle parti, che possono rinunciare agli atti del giudizio (art. 306) o rimanere inattive (art. 307).

Mentre l'art. 310 del c.p.c. conserva efficacia alle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, la norma impugnata, al contrario sancisce la inefficacia di tutti provvedimenti non ancora passati in giudicato.

“Il legislatore, invece, con l'impugnato art. 10, primo comma, della legge 425 del 1984 preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta.

Con ciò il legislatore viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni”.

Pertanto veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 425 del 1984, mentre tutte le altre questioni sollevate, relative agli artt. 1, commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo (della stessa legge), vennero dichiarate inammissibili.

LA VICENDA IN BREVE (sent. Corte costituzionale, 26 gennaio 1988, n. 91)

Il Tribunale di Milano con ordinanza 4/02/1982, sollevava in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, ha riconosciuto il diritto al suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa intervenuta, e quindi, anche in caso di fallimento.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

La Corte ha affermato che la censura era manifestamente infondata, osservando che la retroattività dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, non confligge con l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattività della legge penale, che *“non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso”.*

LA VICENDA IN BREVE (sent. Corte costituzionale 22 dicembre 1992, n. 480)

Il Pretore di Torino con ordinanza del 10 aprile 1992, sollevava con riferimento all'art. 3 della Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo il quale le disposizioni di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 20, del d.l. n. 30 del 1974, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro, iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

Il giudice *a quo* riteneva la disposizione illegittima poichè intervenuta in una materia nella quale si era formato un diritto vivente univoco, che riconosceva il detto beneficio anche agli agenti di assicurazione, affermava trattarsi, quindi, non già di interpretazione autentica bensì di norma avente natura innovativa dotata di retroattività e pertanto viziata di illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE

La Corte costituzionale dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata affermando che l'uso da parte del legislatore dell'attività di interpretazione autentica non è ammissibile soltanto in una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto di interpretazioni.

“E' necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro questo limite (...), e sempre che non risulti l'intenzione di incidere direttamente su concrete.....fattispecie sub iudice (...). non è contestabile la legittimità del ricorso a tale forma di produzione giuridica da parte del legislatore anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, istituzionalmente investita del potere nomofilattico”.

CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che per parlarsi di norma di interpretazione autentica deve trattarsi di norma diretta a chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate.

A detto fine occorre peraltro che la scelta imposta dalla norma rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, sì da stabilire un significato che ragionevolmente possa essere ascritto alla legge anteriore.